

FONDAZIONE “MONDEGGI SOSTENIBILE”

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione e sede -

1. È costituita, per iniziativa del Fondatore Promotore, Città metropolitana di Firenze, la Fondazione denominata "MONDEGGI SOSTENIBILE" con sede sociale in Bagno a Ripoli (FI)
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, come disciplinato dall'art.1 del D.P.R.361/2000, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
3. La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica ed opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione.

Articolo 2 - Finalità -

1. La Fondazione ha lo scopo di promuovere e supportare la rigenerazione produttiva e agricola, la rivitalizzazione economica della Tenuta di Mondeggi, con particolare attenzione alla creazione di servizi alla persona e al miglioramento dell'accessibilità, rendendo la Tenuta un territorio efficiente, sostenibile e produttivo.
2. Nell'ambito della finalità di cui al punto precedente la Fondazione potrà promuovere e realizzare ogni attività ritenuta utile per il raggiungimento dello scopo e, in particolare, attività finalizzate a:
 - rigenerare, valorizzare e mantenere i beni conferiti dal socio fondatore costituenti la Tenuta di Mondeggi;
 - migliorare la qualità del tessuto sociale e ambientale mediante lo sviluppo di servizi sociali, culturali, educativi e didattici;
 - migliorare la qualità della vita promuovendo processi di partecipazione sociale e imprenditoriale;
 - promuovere attività lavorative, culturali e sportive, finalizzate alla maggiore e migliore inclusione sociale;
 - diffondere, con la sensibilizzazione degli operatori delle Pubbliche Amministrazioni e delle popolazioni locali, la cultura dell'accoglienza e dell'inclusione sociale, le buone pratiche dell'agricoltura sostenibile, la tutela del paesaggio e la valorizzazione dei beni culturali;
 - promuovere la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati al fine di ottimizzare l'uso delle risorse per rendere maggiormente funzionali le strutture pubbliche esistenti al raggiungimento degli obiettivi di inclusione sociale;
 - ottenere contributi finanziari per la realizzazione delle attività istituzionali;
 - svolgere attività commerciali esclusivamente in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali;
 - svolgere ogni altra attività che sia ritenuta idonea o di supporto al perseguimento delle finalità;
 - instaurare rapporti di coesione e attivare accordi con l'Università degli Studi rivolti alla costruzione di progetti di innovazione, nuovi modelli e protocolli scientifici finalizzati volti a favorire il processo di ottimizzazione delle opportunità di salute e benessere, partecipazione e sicurezza per migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano.

Articolo 3 **- Attività -**

1. La Fondazione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, svolge le seguenti attività:
 - gestione e valorizzazione della Tenuta di Mondeggi, nel rispetto delle destinazioni d'uso di tale compendio immobiliare e degli indirizzi del Città Metropolitana di Firenze, Fondatore Promotore;
 - gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili e immobili funzionali all'esercizio dei servizi previsti dalle sue attività, affidati o conferiti in diritto d'uso da parte del Fondatore Promotore;
 - ogni altra attività, nei limiti stabiliti dalle disposizioni normative di volta in volta in vigore, inerente, connessa o comunque strumentale rispetto a quella principale.
2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la Fondazione può, fra l'altro:
 - promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi privati e pubblici locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi;
 - stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;
 - amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture culturali o di ricerca delle quali le sia affidata la gestione;
 - promuovere o svolgere attività di ricerca, consulenza e trasferimento tecnologico.

TITOLO II **- SOCI -**

Articolo 4 **- Categorie di Soci -**

1. La Fondazione prevede la partecipazione, nelle modalità stabilite dal presente statuto, delle seguenti categorie di soci:
 - Fondatore;
 - Partecipante;
 - Onorario.

Articolo 5 **- Socio Fondatore -**

1. Il Socio Fondatore della Fondazione è la Città Metropolitana di Firenze.

Articolo 6 **- Soci Partecipanti e Soci Onorari -**

1. Possono ottenere la qualifica di **Soci Partecipanti** della Fondazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che condividono le finalità della Fondazione, contribuiscono al loro raggiungimento mediante contributi in denaro nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con proprio regolamento o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali ovvero con un'attività anche professionale.
 2. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, sentito il Comitato Tecnico Scientifico e con il parere favorevole del socio Fondatore, può attribuire la qualifica di Socio, in ragione:
 - della natura pubblica o privata del richiedente;
 - della rilevanza del suo contributo scientifico o organizzativo all'attività della Fondazione;
 - dei meriti acquisiti nel campo di attività della Fondazione;
-

- della entità del suo contributo al patrimonio della Fondazione.
3. Sono **Soci Onorari** tutti i soggetti meritevoli o strategici per le attività della Fondazione a prescindere dal contributo in denaro. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Socio Fondatore.
4. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire con proprio regolamento l'eventuale suddivisioni e/o raggruppamento dei Soci e Partecipanti per categorie di attività omogenee e la subordinazione dell'attribuzione della qualifica di Socio Partecipante al rispetto di determinati parametri di continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Articolo 7 **- Perdita dalla qualità di Socio e Recesso -**

1. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata con la maggioranza di cui al comma seguente, dichiara la perdita della qualità di Socio nei seguenti casi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto:
- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dallo Statuto;
 - b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con gli obblighi di correttezza e di leale collaborazione;
 - c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. La perdita della qualità di Socio è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione adottata a maggioranza semplice nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma, e con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri nei casi di cui alle lettere b) e c).
3. Tutti i Soci, incluso il Fondatore, possono in qualsiasi momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte per l'anno in corso.
4. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso decorre dall'anno successivo a quello in cui se ne fa richiesta.

TITOLO III **ORGANIZZAZIONE**

Articolo 8 **- Organi della Fondazione -**

1. Sono Organi della Fondazione:
- Presidente;
 - Consiglio di Amministrazione;
 - Assemblea dei Soci;
 - Direttore Generale;
 - Collegio dei Revisori;
 - Comitato di Tecnico Scientifico.

Articolo 9 **- Presidente -**

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Socio Fondatore.
2. Il Presidente dura in carica un triennio e può essere rinominato. La carica è gratuita.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte all'autorità giudiziaria e amministrativa ed ai terzi in genere, con facoltà di conferire procure, deleghe e mandati anche a persone estranee alla Fondazione per la trattazione di specifici affari.
4. In particolare spetta al Presidente:
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione;

- curare l'osservanza dello Statuto e promuoverne la riforma qualora si renda necessario;
 - adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione;
 - promuovere le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti pubblici o privati ed ogni altro organismo al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.
5. In caso di impedimento nello svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente può essere sostituito dal Vicepresidente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

- Consiglio di Amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di componenti, stabilito dall'Assemblea dei soci della Fondazione tra un minimo di tre e un massimo di cinque, compreso il presidente.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per un numero pari alla maggioranza degli stessi tramite nomina diretta da parte del socio Fondatore (due in caso di Consiglio di tre membri, tre nel caso di Consiglio di cinque membri). Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio e i suoi componenti possono essere rinominati.
4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione.
5. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, anche per rinuncia, un componente, il Consiglio di amministrazione provvede alla sua sostituzione. I componenti nominati dal socio Fondatore devono essere sostituiti su nomina dal socio Fondatore. Il componente del Consiglio così nominato resta in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio decade e il Presidente, anche se dimissionario, dando avvio alle nuove procedure di nomina delle cariche sociali.
7. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante e-mail, pec o lettera raccomandata da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o in altre forme ritenute idonee dal Presidente. In caso di urgenza, si provvede con comunicazione da spedirsi almeno un giorno libero prima. Il Consiglio può riunirsi anche al di fuori della sede sociale.
8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
9. Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni potere di indirizzo della Fondazione. In particolare, spetta al Consiglio:
 - stabilire le linee generali della Fondazione ed i relativi programmi ed attività, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2;
 - adottare tutte le più opportune delibere per l'utilizzazione e conservazione del patrimonio della Fondazione, periodicamente determinandone la consistenza;
 - approvare il bilancio di previsione e quello consuntivo;
 - predisporre annualmente la relazione sulle attività svolte da presentare al Socio Fondatore e all'Assemblea dei Soci;
 - accettare i contributi volontari offerti dagli associati;
 - accettare lasciti e liberalità di terzi;
 - deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci, nonché sulla attribuzione della qualifica di Socio;
 - nominare il Direttore Generale su proposta motivata del Presidente;
 - definire i poteri delegati al Presidente o al Direttore Generale;
 - deliberare eventuali proposte di modifiche statutarie;
 - nomina uno dei tre membri del Collegio dei Revisori.
10. Quando un componente del Consiglio di Amministrazione, alla luce delle norme previste dal codice etico e dalla normativa vigente, riconosce l'esistenza di proprie situazioni di incompatibilità o

di conflitto di interesse con riguardo a singole iniziative promosse dalla Fondazione o sottoposte alle valutazioni dei suoi organi, le dichiara e si astiene dalla relativa deliberazione.

11. Tutte le cariche previste dal presente articolo sono gratuite.

Articolo 11 **- Ineleggibilità, decadenza ed esclusione dei membri del Consiglio di Amministrazione -**

1. L'individuazione dei componenti del Consiglio deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.

2. Non possono far parte comunque del Consiglio coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e dell'art. 3 del D.Lgs. 39/2013;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale,
- siano membri di altri Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale;
- ricoprano il ruolo di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale e Consigliere dei Comuni del territorio, ovvero siano componenti delle Giunte regionali, provinciali e/o dei Comuni del territorio.

3. I componenti del Consiglio decadono:

- per la perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo statuto per la loro nomina;
- per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla legge o dallo statuto;
- nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del Consiglio.
- La decadenza è rilevata dal Consiglio che richiede al soggetto o organo che ha designato il componente la nuova designazione.

4. Sono cause di esclusione dal Consiglio il mancato rispetto delle norme statutarie; l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione; essere in situazione di potenziale conflitto di interesse. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti e il Consiglio richiede al soggetto o organo che ha designato il componente la nuova designazione.

Articolo 12 **- Assemblea dei Soci-**

1. Il Socio Fondatore e i Soci Partecipanti, come definiti dagli artt. 5 e 6, costituiscono l'Assemblea dei Soci.

2. L'Assemblea dei Soci svolge le seguenti funzioni necessarie:

- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione e sugli argomenti volta volta sottoposti a sua deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- determina il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e nomina i membri nel numero indicato nell'articolo 10;
- nomina n. 6 componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
- nomina uno dei tre membri del Collegio dei Revisori.

3. Alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente. La convocazione è effettuata mediante comunicazione ai Soci della data, dell'ora e del luogo della riunione, nonché dell'ordine del giorno. L'avviso di convocazione è comunicato per posta elettronica, pec o lettera raccomandata, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza e la partecipazione può essere autorizzata anche

in audio o in videoconferenza. Lo stesso avviso potrà prevedere anche il luogo, la data e l'ora della riunione in seconda convocazione, qualora in prima convocazione non fosse raggiunto il quorum necessario per deliberare.

4. Quando la convocazione dell'Assemblea è richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione ovvero dal Fondatore o da un quarto dei Soci, il Presidente vi provvede senza indugio convocando la riunione per una data non posteriore a venti giorni dalla richiesta, e inserendo in ogni caso nell'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti. Ove il Presidente non provveda tempestivamente, la convocazione può essere validamente disposta da qualunque membro del Consiglio di Amministrazione.

5. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci Partecipanti e i Soci Onorari.

6. Ogni Socio Partecipante ha diritto ad un voto. Ciascun Socio potrà farsi rappresentare da altro Socio, conferendogli una delega scritta. È ammesso il voto per corrispondenza, anche in formato elettronico, su proposte di deliberazioni comunicate a tutti i Soci almeno sette giorni prima della riunione dell'Assemblea. Il voto per corrispondenza non è ammesso per questioni concernenti persone.

7. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita se vi sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto. Essa delibera, salvo quanto al punto precedente, a maggioranza assoluta dei Soci presenti o rappresentati. È comunque necessario il voto favorevole del socio Fondatore.

8. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. È comunque necessario il voto favorevole del socio Fondatore.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, ovvero da altra persona nominata dall'Assemblea fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

10. Delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dovrà essere redatto verbale da annotare nel relativo libro, a cura del Presidente. Il verbale resterà a disposizione dei Soci unitamente agli eventuali documenti allegati.

Articolo 13 **- Direttore Generale -**

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, che lo sceglie nell'ambito di soggetti aventi specifica esperienza e competenza nei settori rientranti nelle finalità della Fondazione.

2. Il Direttore Generale resta in carica 3 anni ed è rinominabile.

3. Con la deliberazione di nomina, il Consiglio di Amministrazione stabilisce il compenso del Direttore Generale, che non può essere superiore al 75% del compenso del Direttore Generale della Città Metropolitana di Firenze.

4. Il Direttore provvede:

- a dare attuazione a tutte le deliberazioni degli organi della Fondazione;
- a dirigere e coordinare l'attività di competenza della Fondazione, con piena autonomia di gestione, rendendo conto al Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta;
- a redigere il budget, sulla base del programma dettagliato delle attività di cui alla lettera precedente e a presentare il bilancio di esercizio secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- a svolgere tutti gli ulteriori incarichi allo stesso attribuiti o delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- all'organizzazione e al personale, potendo procedere ad assunzioni e licenziamenti, e propone al Consiglio i dirigenti previa sostenibilità finanziaria asseverata dal Collegio dei revisori anche in termini dinamici;

4. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato tecnico scientifico, senza avere diritto di voto.

Articolo 14 **- Collegio dei Revisori -**

1. Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria, in particolare sulla gestione delle entrate e del patrimonio della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, scelti tra gli iscritti all'elenco dei revisori, uno dei quali viene nominato dall'Assemblea dei Soci, uno dal Consiglio di Amministrazione, mentre il Presidente del Collegio viene nominato dalla Città Metropolitana di Firenze.
3. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed i membri sono rinnovabili.
4. I componenti dell'organo di controllo sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico Scientifico.

Articolo 15 **- Comitato Tecnico Scientifico -**

1. Il Comitato tecnico scientifico ha funzioni consultive e propositive in merito alle attività svolte dalla Fondazione ed è composto da 7 membri scelti tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale, imprenditoriale e del Terzo Settore, nelle materie attinenti alle finalità della Fondazione.
2. I componenti del Comitato tecnico scientifico sono nominati dall'Assemblea dei Soci, che ha diritto a nominare 6 membri, e dal Socio Fondatore che ha diritto a nominare il Presidente del Comitato.
3. I componenti del Comitato restano in carica tre anni, possono essere riconfermati e revocati per giusta causa o per il venir meno del rapporto fiduciario.
4. I componenti cessati per qualunque causa nel corso del mandato sono sostituiti e i sostituti, nominati dall'Assemblea, durano in carica fino alla scadenza naturale del Comitato.
5. Il Presidente del Comitato tecnico scientifico partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con ruolo consultivo.
6. Il Comitato tecnico scientifico:
 - svolge funzioni propositive per la definizione delle linee generali della Fondazione e dei relativi programmi e/o attività;
 - esprime, se richiesto dal Consiglio, parere consultivo sulle singole attività;
7. Il Comitato viene convocato dal suo Presidente mediante e-mail, pec o lettera raccomandata da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o in altre forme ritenute idonee dal Presidente. In caso di urgenza, si provvede con comunicazione da spedirsi almeno un giorno libero prima. Il Comitato può riunirsi anche al di fuori della sede sociale.
8. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei presenti.
9. Le cariche previste dal presente articolo sono gratuite.

TITOLO IV **PATRIMONIO E BILANCIO**

Articolo 16 **- Patrimonio -**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dal Fondo di Dotazione iniziale (costituito dalla dotazione iniziale in beni e valori esistenti, all'atto della costituzione della Fondazione);
 - b) dai conferimenti di beni mobili e immobili, lasciti, liberalità ed acquisti, a qualsiasi titolo realizzati, che pervengano da enti o da privati, con la specifica destinazione dell'incremento patrimoniale;
-

- c) dagli eventuali avanzi della gestione;
- d) dalle quote destinate al Fondo di Dotazione conferite dai nuovi soci.
- 2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari.
- 3. In caso di destinazione alla Fondazione di beni mobili e immobili, lasciati e liberalità per il perseguimento di specifiche finalità, diverse dallo scopo proprio della Fondazione, si applica l'articolo 32 del codice civile.
- 4. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto

Articolo 17

- Fondo di Gestione -

- 1. Il Fondo di gestione, utilizzato per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività della Fondazione, è costituito da:
 - a) quote e contributi versati dai Soci, nonché eventuali contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici o privati, anche finalizzati al finanziamento o al sostegno di specifici programmi di studio, ricerca, formazione o documentazione, comunque progettati e realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d) dai ricavi e introiti derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - i) donazioni e, con beneficio di inventario, lasciati testamentari, se specificamente destinati all'attività di gestione, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto;
 - j) proventi derivanti dagli impieghi del patrimonio della Fondazione (canoni di concessione o di locazione) o dalla alienazione di beni mobili o immobili non strumentali;
 - l) da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione.

Articolo 18

- Divieto di distribuzione dei proventi e degli avanzi di gestione -

- 1. I proventi dell'attività e l'eventuale avanzo di gestione non saranno in nessun caso distribuibili, direttamente o indirettamente, tra i Soci e devono essere reinvestiti in attività istituzionali previste dal presente Statuto. In attesa di essere reinvestiti possono essere, al termine di ogni esercizio finanziario, riportati a nuovo o accantonati come riserva.

Articolo 19

- Esercizio Finanziario -

- 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e ha termine il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché da una relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie.

3. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
4. Il Consiglio di Amministrazione approva, inoltre, il budget relativo al futuro esercizio finanziario della Fondazione, e sentito il Comitato Tecnico Scientifico, determina l'ammontare delle quote di partecipazione per l'anno successivo per ciascuna categoria di socio.

Articolo 20
- Scritture contabili e Libri della Fondazione -

1. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili.
2. Presso la sede della Fondazione sono conservati l'elenco dei Soci distinti nelle loro diverse categorie, i documenti contabili ed extracontabili previsti dalle normative vigenti ed i seguenti libri della Fondazione:
 - a) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21
- Estinzione della Fondazione -

1. Addivenendosi per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione ai sensi dell'art. 30 c.c., il Socio Fondatore dovrà nominare un liquidatore.
2. Al termine della fase di liquidazione, le attività residue saranno, con delibera dell'Assemblea, devolute ad enti o istituzioni che perseguono fini di utilità o solidarietà sociale, salvo diversa destinazione consentita dalla legge.

Articolo 22
- Disciplina delle modificazioni dello Statuto -

1. Le disposizioni del presente statuto, ad esclusione delle norme che disciplinano lo scopo della Fondazione e il regime della devoluzione del patrimonio nel caso di estinzione della Fondazione, possono essere modificate con delibera dell'Assemblea dei soci con la maggioranza prevista all'art. 20.1.
2. Nel caso di trasformazione della Fondazione in Società di capitale le quote corrispondenti ai versamenti al Fondo di Dotazione, nei limiti e agli effetti dell'art. 2500 octies c.c., vengono riattribuite ai Soci stessi.

Articolo 23
- Norma finale -

1. Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.